

CONTENZIOSO CLIMATICO
E PROCESSO CIVILE
TRA QUESTIONI DI AMMISSIBILITÀ
E PROVA

a cura di
Lucilla Galanti

Editoriale Scientifica
Napoli

Pubblicazione realizzata nell'ambito del Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti di ricerca competitivi biennali per RTD (2025-2026) – Progetto MUSA – Per un “Modello d’Uso” Scientifico nell’Accertamento processuale del danno all’ambiente – CUP B13C24003180005

Proprietà letteraria riservata

© Copyright 2026 Editoriale Scientifica s.r.l.
via San Biagio dei Librai, 39 - 80138 Napoli
www.editorialescientifica.it info@editorialescientifica.com
ISBN 979-12-235-0678-3

LA DIMENSIONE “COLLETTIVA” DELLA TUTELA DEL CLIMA

Elena Gabellini

Sommario: 1. Piano dell'indagine; – 2. Il concetto di *climate change litigation*; – 3. Posizioni giuridiche soggettive tutelabili tramite l'azione di classe; – 4. Il problema dell'onere della prova; – 5. L'azione inibitoria collettiva; – 6. Il profilo temporale di applicazione della disciplina collettiva codicistica.

1. *Piano dell'indagine*

La dottrina, già da tempo, alla luce della capacità dei testi normativi in materia di clima di essere produttori solo di «lodevoli vocativi», ma inadatti a condizionare i comportamenti dei consociati, evidenzia il ruolo propulsore del potere giudiziario, al momento l'unico in grado di promuovere un'effettiva *environmental rule of law*¹.

Infatti, benché vi siano innumerevoli disposizioni internazionali programmatiche che pongano in evidenza la necessità di promuovere azioni volte alla protezione del clima, i legislatori nazionali restano ancora sostanzialmente inerti di fronte al tema².

In questa cornice, assume un ruolo centrale la dimensione della tutela processuale del clima e prima ancora la sua dimensione collettiva, che, alla luce della natura delle situazioni giuridiche che entrano in gioco, almeno formalmente dovrebbe essere quella maggiormente idonea a garantirne attualmente una reale tutela.

Quando si parla di clima si invocano posizioni giuridiche diversificate: si tratta di un settore in cui entra in gioco un bene idoneo a soddisfare più pretese reciprocamente incompatibili e, al contempo, in grado di proiettare la sua lesione, oltre che sulle posizioni giuridiche di singoli soggetti, anche su cerchie indeterminate e indeterminabili di soggetti interessati, fino alle future generazioni.

¹ N. LIPARI, *Premesse per un diritto civile dell'ambiente*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, 213.

² Da ultimo, si vedano le osservazioni di G. M. CARUSO e E. G. ASSANTI, *Il diritto al clima e la c.d. climate change litigation: prospettive, strumenti e limiti nella tutela degli interessi adespoti*, in *La cittadinanza europea*, 2025, 5 ss.

Le potenzialità applicative della tutela collettiva devono, però, misurarsi con le peculiarità concernenti la sua struttura, oltre che con le specificità della c.d. *climate change litigation*³.

Nel presente scritto, dopo un breve inquadramento generale, si focalizzerà l'attenzione sulla tutela collettiva in ambito civile, analizzando sia la disciplina dell'azione di classe che quella dell'azione inibitoria⁴. La disamina si concentrerà su tre profili c.d. caldi del binomio tutela collettiva e clima: ovvero, la questione delle posizioni giuridiche soggettive tutelate, il problema dell'onere della prova del danno risarcibile, specialmente con riguardo all'esercizio dell'azione di classe e, infine, il tema della sfera temporale di applicazione della disciplina collettiva codicistica⁵.

³ Per un'ampia visione, E. D'ALESSANDRO e D. CASTAGNO (a cura di), *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, Torino, 2024, 17 ss.

⁴ Per quanto riguarda i problemi di tali istituti nello spazio internazionale, si veda E. BENVENUTI, *Climate change litigation e diritto internazionale privato dell'unione europea: quale spazio per la tutela collettiva?* in *Riv. di. inter. priv. e proc.*, 2023, 848 ss.

⁵ Non si analizzerà, invece, le potenzialità applicative delle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, la cui applicazione potrebbe trovare attuazione all'interno del filone di contenzioso climatico denominato *greenwashing* (sul punto ampiamente, D. CASTAGNO, *La tutela giudiziaria e le sue alternative: quali strumenti per accelerare la transizione ecologica?*, in *Persone e mercati nel prisma della sostenibilità*, a cura di L. Ruggeri e S. Zuccarino, Napoli, 2024, 243 ss.), su cui si sono già registrati alcuni successi giudiziari nel continente, come, ad esempio, il caso olandese che ha coinvolto il colosso dell'aviazione KLM. Nella vicenda menzionata, il Tribunale (*Rechtbank*) di Amsterdam dello scorso 20 marzo 2024 ha ritenuto ingannevoli, e perciò illeciti, alcuni contenuti pubblicitari diffusi da KLM, come quelli che suggerivano che il volo potesse essere sostenibile o che l'acquisto di un prodotto di «compensazione» riducesse effettivamente una parte dell'impatto climatico del volo (v. *Rechtbank Amsterdam*, 20 marzo 2024, n. C/13/719848/HA ZA 22-524, *Stichting Ter Bevordering Van De Fossielvrij-Beweging v. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.*, in www.climatecasechart.com). Si consideri inoltre l'azione intentata nel marzo 2022, innanzi al *Tribunal judiciaire* di Parigi, da *Greenpeace France* e altre associazioni ambientaliste avente ad oggetto alcuni contenuti della campagna pubblicitaria delle società *TotalEnergies SE* e *TotalEnergies Electricité et Gaz de France*, considerate dai ricorrenti pratiche commerciali ingannevoli ai sensi degli artt. L121-1 ss. del *Code de la consommation* (v. *Greenpeace France and Others v. TotalEnergies SE and TotalEnergies Electricité et Gaz France*, in www.climatecasechart.com). Simili cause sono state intentate anche nel nostro paese, come risulta consultando il sito <https://www.rigeneriamoterritorio.it/climate-change-litigation-cause-legali-italia/>.

2. Il concetto di climate change litigation

In estrema sintesi, è opportuno rammentare che quando si parla di *climate change litigation* si fa riferimento a un'ampia categoria di ipotesi⁶, che si differenziano per ampiezza di tipologie di azioni, di titoli, di domande e di parti processuali⁷.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto, è possibile distinguere il contenzioso climatico fra Stati da quello in cui gli attori sono privati cittadini.

In relazione a questa ultima fattispecie, si devono ulteriormente differenziare le azioni contro lo Stato o gli enti pubblici (le c.d. *public climate change litigations*) da quelle contro le imprese (le c.d. *corporate climate change litigations*)⁸.

Rientrano nella prima categoria sia le azioni intentate contro gli Stati in base ad obblighi internazionali, convenzionali o euro-unionali assunti sia quelle fondate su clausole generali di responsabilità civile⁹. Diversamente, fanno parte della seconda ipotesi le domande promosse contro le imprese inquinanti per presunte violazioni dei diritti umani e le azioni con cui lo Stato intende recuperare dall'impresa i costi conseguenti alla bonifica ambientale¹⁰.

⁶ Come pone in luce S. MARINO, *La climate change litigation nella prospettiva del diritto internazionale privato e processuale*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2021, 899 ss.; A. HENKE, in S. VINCRE – A. HENKE, *Il contenzioso «climatico»: problemi e prospettive*, in *Riv. BioDiritto*, 2023, 139; R. TISCINI, *Contenzioso climatico e processo civile. Considerazioni a margine di alcune recenti pronunce*, in www.judicium.it, 3 dicembre 2024; F. SANTAGADA, *Dimensione individuale, collettiva e politica del processo civile per danni ambientali e climatici*, in *Il processo*, 2024, 531 ss.

⁷ Per un interessante affresco di tutte queste distinzioni si rinvia a G. GHINELLI, *Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico: c'è un giudice per il clima?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2021, 1278 ss.

⁸ G. GANGULY, J. SETZER, V. HEYVAERT, *If at First you Don't Succeed: Suing Corporations for Climate Change*, in *Oxford Journ. Legal St.*, 2018, 1 ss., consultabile in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3360558; A. FOERSTER, *Climate justice and corporations*, in *King's Law Journ.*, 2019, reperibile in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3452389; F. FONTANAROSA, *Climate change damages: una analisi comparativa del diritto al clima tra ipotesi di responsabilità e fattispecie risarcitorie*, in *The Cardozo Electronic Law Bulletin*, 2020, 1 ss.; A. MERONE, *Lo Stato quale legittimato passivo delle climate change litigation: tra diritti fondamentali e giudizi universali*, in *Il processo*, 2024, 579 ss.

⁹ Sul punto ampiamente M. CARDUCCI, voce *Cambiamento climatico*, in *Dig. disc. pubbl. [Agg.]*, Torino, 2021, 66.

¹⁰ Se tale distinzione connota la disciplina delle *climate change litigations*, biso-

Le domande intentate contro le società private per asserite violazioni di posizioni giuridiche soggettive si fondano sull'assunto che l'attività dei c.d. *Global Carbon Majors* contribuisce, in modo attivo e omissivo, al cambiamento climatico, danneggiando conseguentemente i diritti dei soggetti privati richiedenti tutela giurisdizionale.

Per quanto riguarda la disciplina invocata, mentre nella maggior parte delle ipotesi viene richiamata l'applicazione della normativa primaria e regolamentare in materia, in diversi casi, invece, si ancora la domanda ai diritti fondamentali della persona, garantiti dalle costituzioni o nei trattati internazionali. In tali ultime ipotesi, il clima, da oggetto della domanda, diviene un elemento della fattispecie delle posizioni giuridiche di cui, di volta in volta, si chiede la tutela¹¹.

Tale strategia consente di superare il problema di attribuzione di un bene intrinsecamente adespota (o trans-soggettivo, come definito da una parte della dottrina¹²) come il clima a uno o più attori, consentendo, viceversa la possibilità ad ogni soggetto, che si assume leso, di agire per la tutela della propria posizione giuridica soggettiva¹³.

gna rilevare che vi sono anche azioni intentate nei confronti degli amministratori di società private per non avere approvato un piano strategico idoneo a gestire i rischi climatici (Alta Corte Giust. Londra, 12 maggio 2023, causa *ClientEarth c. Shell PLC e altri*, in *Foro it.*, 2024, IV, c. 45 ss., con nota di S. BRUNO e M. MANNA).

¹¹ Come pone in luce J. PEEL – H.M. OSOFSKY, *A Right Turn in Climate Change Litigation?*, in *Trans. Env. Law*, 2018, 38 e 55 ss.; E. GUARNA ASSANTI, *Il ruolo innovativo del contenzioso climatico tra legittimazione ad agire e separazione dei poteri dello Stato. Riflessioni a partire dal caso Urgenda*, in *Federalismi.it*, 2021, 66 ss.

¹² P. FEMIA, *Transsubjektive (Gegen)Rechte, oder die Notwendigkeit die Wolken in einem Sack zu fangen*, in A. Fischer-Lescano, H. Franzki e J. Horst, *Gegenrechte Rechte jenseits des Subjekts*, Tübingen, 2018, 343 ss.

¹³ Infatti, nel nostro ordinamento è alquanto complesso, allo stato della normativa, ritenere possibile che venga tutelato il diritto a un clima salubre, stante l'assenza di una disciplina che attribuisca, a differenza di quanto avviene in materia di ambiente, a uno specifico soggetto giuridico un simile potere processuale. Tale aspetto è, invece, superato dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'Uomo (Corte EDU, 9 aprile 2024, *Verein Klimaseniorinnen Schweiz e al. c. Svizzera*, ric. n. 53600/20, § 478 ss.) che ha riconosciuto la legittimazione ad agire delle associazioni, in presenza di specifici presupposti, per la tutela del bene clima anche nei confronti di soggetti pubblici. Per un'analisi di questo specifico aspetto, si rimanda a C. RAGNI, *Cambiamento climatico e diritti umani alla luce del caso KlimaSeniorinnen*, in *Osservatorio costituzionale*, 2024, 107 ss. e in part. 120 ss.; per un'ampia analisi globale della pronuncia si rimanda anche a F. GARELLI, *La sentenza "Klimaseniorinnen"*

Questa è anche la modalità abbracciata nell'unica causa, rientrante nella definizione di *corporate climate change litigation*, al momento intentata all'interno del nostro ordinamento, conosciuta tramite l'appellativo «Giusta causa»¹⁴, in merito alla quale già si sono pronunciate le sezioni unite della Corte di cassazione, chiamate a rispondere in sede di regolamento preventivo di giurisdizione¹⁵.

Siffatto modo di operare appare utile anche nella dimensione collettiva, alla luce di quello che si ritiene costituisca l'oggetto del processo.

3. Posizioni giuridiche soggettive tutelabili tramite l'azione di classe

Come noto il legislatore del 2019, introducendo una specifica regolamentazione all'interno del codice di rito, rende l'azione di classe

della Corte Edu e l'approccio regressivo del tribunale civile di Roma nel caso “Giudizio Universale”, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2025, 144 ss.; M. CORLETO, *Protezione dei diritti umani e cambiamento climatico: il contributo della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso KlimaSeniorinnen*, ivi, 2025, 34 ss.; L. SERAFINELLI, *Dal caos all'ordine (e viceversa): l'impatto del trittico della Corte EDU sul contenzioso climatico europeo di diritto privato*, in *DPCE online*, 2024, 1493 ss.

¹⁴ Come è noto si tratta di una causa intentata contro una società *leader* nel settore energetico (ENI), nonché contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. in qualità di azionisti che eserciterebbero un'influenza dominante sulla società energetica. Gli attori, una associazione unitamente a 12 attori individuali, hanno chiesto al giudice di dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti per presunti danni alla salute, alla proprietà e, più in generale, alla qualità della vita, nonché per aver messo, e aver continuato a mettere, in pericolo gli stessi ricorrenti per effetto delle conseguenze del cambiamento climatico. Gli attori hanno anche formulato una domanda di condanna nei confronti dei convenuti, affinché questi ultimi limitino il volume annuo aggregato di tutte le emissioni di gas serra in atmosfera in maniera tale che le emissioni vengano ridotte di almeno il 45% a fine 2030 rispetto ai livelli del 2020. La documentazione relativa a questa causa è consultabile presso il sito internet della società al seguente link: <https://www.eni.com/it-IT/media/causa-eni-greenpeace-recommon.html>.

¹⁵ Cass., sez. un., 21 luglio, 2025, n. 20381, in *Dejure*. In verità, come è noto, il nostro ordinamento è stato già interessato da un'altra causa, rientrante però nella definizione di *public climate change litigation*. Si fa riferimento al noto caso denominato «Giudizio universale». Sul punto, A. MERONE, *op. cit.*, 608 ss.; C. V. GIABARDO, *Qualche annotazione comparata sulla pronuncia di inammissibilità per difetto assoluto di giurisdizione nel primo caso di Climate Change Litigation in Italia*, in *www.giustiziainsieme.it*, 29 aprile 2024.

uno strumento avente valenza generale, in grado di abbracciare tutte le aree della responsabilità civile, per far fronte a condotte plurioffensive, inerenti all'esercizio di un'attività di impresa o alla gestione di servizi pubblici o di pubblica utilità. Questi ultimi sono i legittimati passivi dell'azione¹⁶.

Dal lato attivo, invece, si è optato per una legittimazione diffusa: può agire in giudizio qualsiasi soggetto portatore di un diritto individuale omogeneo rispetto a quello degli altri individui, che sia in grado di rappresentarli nel loro insieme, così come si ricava dall'art. 840-ter, comma 4°, c.p.c.

È, inoltre, sancita la legittimazione ad agire degli enti esponenziali, inseriti in un apposito elenco ministeriale, tanto che, secondo i primi commentatori, l'azione di classe consentirebbe di poter tutelare anche i c.d. interessi collettivi¹⁷.

Rimandando alla dimostrazione svolta in altre sedi, si ritiene che, nonostante un dettato normativo ambiguo, oggetto dell'azione di classe non possa mai essere né una mera questione di fatto né una pluralità di interessi collettivi¹⁸.

Oggetto dell'azione di classe è sempre il diritto individuale omogeneo. Il diritto seriale (*rectius* l'obbligo di comportamento, che, come pone in evidenza attenta dottrina¹⁹, costituisce elemento caratterizzate delle azioni collettive) viene in gioco come rapporto pregiudiziale, coperto dal giudicato solo in presenza di domanda di parte, *ex art.* 34 c.p.c.

¹⁶ Come osserva R. DONZELLI, *L'ambito di applicazione e la legittimazione ad agire*, in B. SASSANI (a cura di) *Class action. Commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n. 31*, 2024, Pisa, 5 ss. Concorda su tale aspetto anche D. AMADEI, *Nuova azione di classe e procedimenti collettivi nel codice di procedura civile*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2019, 1052.

¹⁷ In questo senso G. FINOCCHIARO, *Ammesse azioni nei confronti della Pa e in sede penale*, in *Guida al dir.*, 2019, 23, 26, il quale rileva che una diversa esegesi appare irragionevole. Osserva P.F. GIUGGIOLI, *L'azione di classe*, Milano, 2019, 39, che le organizzazioni e le associazioni sono titolate di legittimazione per la tutela di interessi collettivi.

¹⁸ Per la compiuta dimostrazione di tale profilo si veda, E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica: le azioni di classe*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, 1105 ss.; ID., *Note sul contenzioso climatico e le azioni di classe*, in *Jus-online*, 2024, 210 ss.

¹⁹ I. PAGNI, *L'azione inibitoria collettiva*, in *Foro it.*, 2019, V, cc. 2333 e 2334;

La bontà di tale conclusione si rinviene nel dettato dell'art. 840-*bis* c.p.c. da cui emerge che le menzionate persone giuridiche agiscono non per la tutela di una propria situazione sostanziale ma per quella dei singoli. Dunque, tali enti agiscono in nome proprio ma per diritti altrui, che sono quelli di coloro che hanno svolto o svolgeranno adesione, prima o dopo la sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 840 *sexies* c.p.c.

Naturalmente, la dimensione collettiva non è completamente esclusa: la promozione dell'azione deve rispondere all'esigenza di tutelare un interesse della classe. Quest'ultima, infatti, è la vera titolare dell'azione, come dimostra il meccanismo di sostituzione del proponente *ex* art. 840-*bis*, 6° comma, c.p.c.

Tale lettura, però, impone una precisazione, nell'ipotesi in cui ad agire sia l'ente privo di mandato da parte del titolare del diritto individuale omogeneo, ipotesi oggi ammessa a differenza della previgente disciplina. In tale caso, è inevitabile concludere che oggetto del processo possa essere solo il diritto seriale violato (*rectius* l'obbligo di comportamento violato), a meno che non si ritenga, come è stato invece prospettato, che gravi sulla persona giuridica attrice l'obbligo pur sempre di individuare nominativamente i titolari (anche uno solo) dei diritti la tutela dei quali si vuole assicurare tramite l'azione di classe²⁰.

Calate queste osservazioni nella dimensione delle liti climatiche, non avendo al momento la possibilità di confrontarsi con applicazioni pratiche, poiché l'unica azione di classe in materia ambientale è stata dichiarata improcedibile alla luce dell'intervenuta apertura della procedura di amministrazione straordinaria a favore delle imprese convenute²¹, si deve osservare che non vi sono ragioni per negare, al-

²⁰ C. CONSOLO, *L'azione di classe trifasica inserita all'interno del c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 719.

²¹ Trib. Milano, ord., 26 febbraio 2025, consultabile in https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pst_2_16.wp?d=8032343-p=6. Nelle more di pubblicazione del presente scritto, in verità, si è pronunciato il Tribunale di Milano (Trib. Milano (decr.), 26 febbraio 2026, in www.bdp.giustizia.it) nella connessa azione inibitoria collettiva. Il provvedimento, in verità, lambisce il profilo del contenzioso climatico, rilevando, da un lato, che l'accordo di Parigi vincola gli Stati firmatori, ma non consente di desumere alcun vincolo nei riguardi delle imprese e, dall'altro, reputa che le ricorrenti non abbiano individuato una base giuridica del “diritto al clima” nella sua declinazione di “diritto individuale alla riduzione di emissioni di gas serra da parte di uno qualsiasi degli impianti industriali italiani a prescindere dagli effetti che tali

meno in via teorica, la possibilità di fare ricorso alla tutela risarcitoria collettiva, qualora essa sia ancorata a diritti soggettivi dei singoli (si pensi, ad es., al diritto alla salute, al benessere alla qualità della vita, alla proprietà, ecc.) violati da un'impresa o da un ente gestore di un pubblico servizio o di pubblica utilità²².

Nonostante il contrario avviso di una parte degli interpreti, la quale nutre forti perplessità sul fatto che un'impresa possa essere chiamata a rispondere di un risarcimento danni per violazione di diritti umani, stante l'assenza normativa all'interno del nostro ordinamento di specifici obblighi ad essa rivolti²³, la bontà di tale conclusione, viceversa, trova conferma nei principi espressi dalla giurisprudenza europea e dalle esperienze sviluppatesi in altri Stati²⁴, le quali evidenziano che non vi sono dubbi sul fatto che le imprese, così come gli Stati, hanno una diretta responsabilità per i cambiamenti climatici e pertanto anche esse, come ricorda la sentenza tedesca emessa dal giudice di secondo grado nel caso *Lliuya*, possono essere soggetti a un obbligo risarcitorio (art. 1004 *BGB*)²⁵.

Peraltro, anche la stessa Corte Internazionale dell'Aja, in un recente parere, conferma la menzionata lettura²⁶; diversamente, su tale

emissioni possano avere sulla loro salute e sulla loro vita di relazione e nemmeno la base giuridica (e fattuale) in forza della quale la posizione giuridica dei ricorrenti si individuerrebbe rispetto a quella di qualsiasi essere umano (...)"

²² Come osserva anche R. TISCINI, *op. cit.*, par. 6. In tale caso, però, sarà necessario dimostrare che l'individuo abbia una posizione differenziata e specifica rispetto agli altri individui.

²³ G. SCARSELLI, *Per una corretta lettura della recente ordinanza delle Sezioni unite* (Cass. sez. un. 21 luglio 2025 n. 20381) in tema di contenzioso climatico, in *www.judicium.it*, 29 luglio 2025, par. 4.1 ss. *Contra*: A. S. BRUNO, *Contenzioso climatico italiano e sistema delle fonti*, in *www.giustiziainsieme.it*, 26 settembre 2025.

²⁴ Per un'ampia disamina, A. MERONE, *op. cit.*, 590 ss.

²⁵ Hamm Higher Regional, 28 August 2025, reperibile in https://www.climate-casechart.com/document/luciano-lliuya-v-rwe-ag_dd33.

²⁶ Si tratta di un parere consultivo, emesso in data 23 luglio 2025, n. 3623, dalla Corte Internazionale dell'Aja, in tema di "Obblighi degli Stati in materia di Cambiamento Climatico". Sebbene il parere riguardi la responsabilità delle istituzioni, esso contiene affermazioni di portata più generale. In particolare, la Corte conclude che la responsabilità per le violazioni degli obblighi ai sensi dei Trattati sul cambiamento climatico, e in relazione alle perdite e ai danni associati agli effetti avversi del cambiamento climatico, deve essere determinata applicando le norme consolidate sulla responsabilità degli Stati ai sensi del diritto internazionale consuetudinario e che, in

aspetto le sezioni unite della Corte di cassazione, nel noto caso «Giusta causa» non si sono pronunciate, rinviando tale valutazione, come ovvio che fosse, al giudice di merito.

A ulteriore suffragio dell’interpretazione accolta in questa sede si deve anche tenere presente che la recente direttiva n. 1760 del 2024 in tema di dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/285) chiarisce che il contenuto dell’Accordo di Parigi è idoneo ad esprimere un’efficacia direttamente vincolante non solo in capo agli Stati ma anche alle imprese. Queste ultime, infatti, hanno l’onere di svolgere una complessiva revisione delle proprie strategie produttive (art. 22)²⁷.

Inoltre, come si è già avuto modo di osservare in altra sede con riguardo al danno ambientale²⁸, alla luce dell’esegesi accolta in merito all’oggetto del giudizio di classe, non vi sarebbero ostacoli, almeno dal

tema di nesso di causalità, l’atto illecito in questione non sarebbe l’emissione di gas a effetto serra di per sé, ma la violazione degli obblighi convenzionali e consuetudinari. Se tale considerazione valesse anche nel percorso logico giuridico di verifica della responsabilità delle imprese, potrebbe configurarsi, come è stato osservato (S. VALAGUZZA, *Attività di impresa e contenzioso climatico. Dal diritto al clima al diritto alla salute passando per gli artt. 9 e 41 della Costituzione (commento a Cassazione, Sezioni Unite, 21 luglio 2025, ordinanza n. 20381)*, in www.giustiziainsieme.it, 26 novembre 2025, par. 3) «una sorta di responsabilità soggettiva *in re ipsa* ove si ritenesse di attribuire alle previsioni del diritto internazionale consuetudinario un’efficacia anche verticale, capace di determinare obblighi anche nei confronti degli operatori economici». Inoltre, tra le conseguenze di tali violazioni, si annovera anche forme di risarcimento e di restituzione. Il parere è reperibile al seguente link: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20250723-adv-01-00-en.pdf>.

²⁷ Sul punto: M. D’AURIA, *Climate litigation: una riflessione preliminare a margine della c.d. “giusta causa”*, in IANUS, 2024, 11 ss.

²⁸ Si discute sulla possibilità di trattare le questioni climatiche attraverso i principi elaborati in materia di contenzioso ambientale, in ragione del fatto che nei contenziosi ambientali puri è relativamente più semplice individuare il luogo, la fonte e il momento in cui si verifica un danno, nel caso del cambiamento climatico l’unico modo per definire tali aspetti è attraverso il ricorso alle evidenze scientifiche. Proprio per siffatta ragione, la stessa Corte EDU, nella nota pronuncia “*Klimasentorinnen*”, pur non intendendo rinunciare ai principi elaborati nella pregressa giurisprudenza ambientale, scegliendo, ove possibile, di adattarli anche al contenzioso climatico, ritiene opportuno adottare un approccio individualizzato e innovativo per affrontare l’attuale emergenza climatica. Su questo tema, si veda: F. GARELLI, *op. cit.*, 148 ss.; M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”*, in DPCE online, 2020, p. 1345 ss.

punto di vista formale, a ritenere che tramite questo meccanismo processuale sia possibile anche domandare l'indennizzo di tutte le perdite – subite dai singoli – di utilità patrimoniali o non patrimoniali venute meno a seguito dell'illecito climatico.

In tali casi, si potrebbe reputare ammissibile l'azione di classe ogniquale volta tali soggetti abbiano subito un pregiudizio per il deterioramento di condizioni climatiche per godere delle quali abbiano sostenuto costi specifici.

Non vi è dubbio, però, che le concrete modalità attuative di tale strumento processuale presuppongano un corretto bilanciamento di valori costituzionali: da un lato, quello relativo alla libertà dell'iniziativa economica privata e, dall'altro lato, quelli alla tutela dell'ambiente e alla salute. Tuttavia, alla luce della novella dell'art. 9, comma 3°, Cost. e soprattutto dell'art. 41, Cost., comma 2°, gli interpreti osservano come il primo sia cedevole rispetto ai secondi²⁹.

Diversamente, l'azione di classe non può offrire tutela a un interesse collettivo e/o diffuso o comunque un *global common*, come è solito essere qualificato il clima³⁰.

Non sarà possibile, invece, utilizzare il rimedio collettivo nell'ipotesi di *climate change litigation* contro lo Stato, poiché il loro ricorso impone che la domanda sia proposta «nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività».

Gli spazi applicativi individuati devono ulteriormente misurarsi con quella che potrebbe definirsi l'unità di misura della dimensione collettiva risarcitoria, ovvero l'omogeneità del diritto³¹.

Gli interpreti, infatti, osservano che lo strumento collettivo mal si attaglia a consentire il risarcimento relativamente ai danni caratterizzati da un elevato carattere di personalità; tanto da ritenere che, ad esempio, i danni alla salute difficilmente possono trovare tutela

²⁹ Sul punto ampiamente, U. SALANITRO, *La responsabilità ambientale dopo la riforma costituzionale e la lotta al cambiamento climatico*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, 229 ss.

³⁰ Sui vantaggi e gli svantaggi della *class action* pubblica nelle *climate change litigation*, R. LOUVIN, *Spazi e opportunità per la giustizia climatica in Italia*, in *Dir. pubbl. com. europeo*, 2021, 935 ss., spec. 948.

³¹ Sul lungo e complesso dibattito che ha riguardato il concetto di omogeneità si rimanda, *si vis*, E. GABELLINI, *Note sul contenzioso climatico e le azioni di classe*, cit., 222 ss.

tramite l'azione di classe, poiché impongono, come noto, un'indagine circa lo stato di salute iniziale di ciascun danneggiato. Sempre per la stessa ragione, sono sorti dubbi esegetici con riguardo alla risarcibilità del danno morale ed esistenziale, per i quali occorre valutare una molteplicità di varianti che riguardano spesso in modo esclusivo ciascuno degli appartenenti della classe³².

Dunque, è evidente che tali questioni interpretative incidano sulla possibilità di accedere alla tutela collettiva in questo ambito di contenzioso.

Per questa ragione, diviene necessario fare chiarezza sul concetto di omogeneità, partendo dall'idea che il ricorso all'azione di classe dovrebbe essere favorito ogniquale volta le domande presentino lineamenti utili per la trattazione e la decisione congiunta.

Ciò posto e tornando a quanto esposto con riguardo all'oggetto del processo, bisogna osservare che il diritto risarcitorio (e anche restitutorio) trovano consistenza nell'obbligo di comportamento violato. Ne consegue che, quando si discorre di diritti omogenei, è necessario far riferimento a quelle controversie che scaturiscono dalla violazione del medesimo obbligo di condotta. Quindi, ciò che rileva è il fatto generatore del danno, il quale deve essere caratterizzato da elementi di fatto e di diritto comuni. In altri termini, i diritti individuali non solo devono avere il medesimo contenuto, ma devono essere riconducibili alla stessa figura giuridica³³.

³² Come dimostra la celebre sentenza Trenord, (Cass., 31 maggio 2019, n. 14886, in *Riv. dir. proc.*, 2020, 356 ss., con nota di A. GIUSSANI. Manifesta perplessità con riguardo a questa pronuncia anche B. SASSANI, *Presentazione*, in *Class action. Commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n. 31*, B. SASSANI (a cura di), 2019, Pisa, IX), la quale evidenzia che simili danni possono essere risarciti solo qualora emerga contemporaneamente la gravità della lesione individuale e la sua apprezzabilità seriale.

³³ Così come dispone oggi la *Rule 212* delle *European Rules of Civil Procedure*, la quale ritiene, tra l'altro, che, affinché sia ritenuta ammissibile un'azione di classe, è necessario che tutte le domande proposte nell'azione collettiva derivino dallo stesso evento o da una serie di eventi correlati che hanno causato lo stesso tipo di danno collettivo ai membri del gruppo e che le richieste di risarcimento siano simili in fatto e in diritto.

4. *Il problema dell'onere della prova*

Tali osservazioni impongono di ritenere necessaria, nel caso di diritti risarcitori, che vi sia anche una comunanza nell'atteggiarsi del nesso di causalità tra la condotta lesiva e l'evento dannoso lamentato dalla classe.

Con riguardo al contenzioso climatico l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta lesiva posta in essere da una impresa e l'evento dannoso lamentato dalla classe si complica notevolmente³⁴, poiché presuppone il previo accertamento di quello intercorrente tra la condotta tenuta dal soggetto convenuto e l'impatto sullo stato climatico che, a sua volta, ha determinato i danni a cose o persone.

In tali casi, è alquanto arduo giungere a un'imputazione di responsabilità, perché, come è stato più volte osservato, difetta la prova della sussistenza di una relazione causale tra le condotte asseritamente dannose e i pregiudizi subiti, in quanto è molto difficile dimostrare che l'emissione di gas a effetto serra di una determinata emittente, sia pure perpetratasi per diversi anni, possa essere in grado, da sola, di avere un effetto climalterante.

Ad esempio, nel *leading case Native Village of Kivalina vs. Exxon-Mobil Corp* la domanda viene rigettata, tra l'altro, per difetto di «ragionevole tracciabilità» del nesso di causalità: il processo accumulativo che caratterizza il riscaldamento globale, legato ad emissioni che risalgono anche a centinaia di anni, avrebbero reso incerti l'insorgenza del danno, come pure il legame tra il tempo di verifica della lesione e le emissioni prodotte dalle convenute³⁵. Stesso discorso è stato svolto con riguardo al caso *Lliuya*.

Dunque, appare evidente che, ai fini dell'accertamento della responsabilità per i danni da cambiamento climatico è necessario un rinnovato approccio alla disciplina del nesso causale, poiché le tradizionali applicazioni possono portare a vanificare la possibilità di vedere riconosciuta la tutela³⁶.

³⁴ Come osservano, *ex multis*, S. VINCRE-A. HENKE, *op. cit.*, 153; M. ZARRO, *Danno da cambiamento climatico e funzione sociale delle responsabilità civile*, Napoli, 2022, 194 ss.

³⁵ Reperibile in https://www.climatecasechart.com/collections/native-village-of-kivalina-v-exxonmobil-corp-_413ab5.

³⁶ Per ampi approfondimenti, L. SERAFINELLI, *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*, Torino, 2024, 152 ss.

Peraltro, non si può neppure dimenticare che l'esistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento incida, con riguardo alla disamina che si sta affrontando, sull'esistenza stessa di una classe.

Per cercare di aggirare detti ostacoli dimostrativi, come noto, gli interpreti, compresa la Corte EDU³⁷, suggeriscono di avvalersi della c.d. *climate attribution science*, la quale consentirebbe di accertare il nesso causale tra il cambiamento climatico e un evento meteorologico estremo.

Grazie ai risultati conseguiti tramite tale scienza, è possibile tipizzare le dinamiche climatiche, incidendo, dal punto di vista processuale, per esempio, sul bacino applicativo dei fatti notori e di quelli non contestati, come viene posto anche in evidenza dagli artt. 6 a 9 del *Model Statute for Proceedings Challenging Government Failure to Act on Climate Change* redatto dall'*International Bar Association*³⁸.

³⁷ Nella nota pronuncia “*Klimaseniorinnen*”, infatti, la Corte si serve della scienza sul clima per delineare quattro aspetti fondamentali in qualsiasi contenzioso climatico: il legame tra l'accumulo di gas serra e il cambiamento climatico antropico; la connessione tra eventi estremi e rischi per i diritti umani; l'impatto individuale delle azioni o omissioni statali in materia di mitigazione delle emissioni; e infine, l'imputabilità delle misure inadeguate di mitigazione degli Stati, anche in relazione alla condotta di attori non statali operanti entro la loro giurisdizione, alla luce degli obblighi positivi di protezione dei diritti imposti dalla CEDU. Inoltre, la Corte ascrive importanza centrale alle evidenze scientifiche fornite da organismi nazionali o internazionali competenti, inclusi i rapporti dell'IPCC, definendoli «*cogent scientific evidence*».

³⁸ Benché si tratti di un modello applicabile solo alle controversie intentate contro i governi, esso offre spunti di riflessione importanti anche con riguardo alle liti oggetto della presente disamina. Inoltre, l'art. 9 del *Model Statute for Proceedings Challenging Government Failure to Act on Climate Change* (consultabile in <https://www.ibanet.org/Climate-Change-Model-Statute>) disciplina l'inversione dell'onere della prova come diretta conseguenza dell'applicazione del principio di precauzione. Si legge, infatti, «*in Government-related climate change proceedings, the Court shall apply the precautionary principle except where the Court finds and articulates why its application is unnecessary or inappropriate in the particular claim. [9.2] The precautionary principle means that where there are threats of serious or irreversible environmental damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent, mitigate or adapt to climate change or the likely adverse effects of climate change or to remedy any likely or resulting damage. [9.3] Where the precautionary principle applies, the party challenging the application of the precautionary principle bears the evidential burden of proving that: (a) the threat of serious and irreversible damage is not a real risk or is negligible; and (b) regardless*

Inoltre, la *climate attribution science* si basa su calcoli probabilistici, i quali assumono piena rilevanza nella dimensione dell'azione di classe: infatti, l'art. 840-*quinquies* c.p.c. prevede che «ai fini dell'accertamento della responsabilità del resistente il tribunale *possa* avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici».

Tali profili, unitamente allo specifica disciplina dell'esibizione³⁹, facilitano, evidentemente, l'accertamento della responsabilità dell'impresa convenuta, incidendo anche sulla fattispecie costitutiva del diritto e sul riparto dell'onere della prova.

Da ultimo, vi è da chiedersi se nella dimensione collettiva vi sia spazio per le questioni di fatto o di diritto che non riguardano la classe nel suo complesso ma appartengono specificatamente alle singole posizioni individuali. Tale profilo, come rilevato, ha limitato il ricorso all'azione collettiva risarcitoria.

Se la precedente disciplina dell'azione di classe creava difficoltà applicative alla luce del richiamo al «criterio omogeneo di calcolo», l'attuale normativa individua una fase specifica per l'esame delle domande di adesione e l'eventuale condanna al resistente al pagamento delle somme o alla restituzione delle cose dovute a ciascun aderente. Dunque, la quantificazione del danno potrebbe anche essere diversa, purché la stessa possa realizzarsi tramite mezzi di prova documentali.

Recentemente, inoltre, un interprete, alla luce della peculiare conformazione della disciplina probatoria delineata con riguardo agli aderenti, essenzialmente finalizzata ad un mero giudizio di appartenenza alla classe e non tanto sull'accertamento del loro effettivo pre-

of the finding in Article 9(3)(a), whether any measures the challenging party proposes to prevent, mitigate or adapt to climate change or remedy any resulting damage will be effective». Il principio di precauzione gioca un ruolo importante anche negli *Oslo Principles on Global Climate Obligations*, consultabili in <https://globaljustice.yale.edu/oslo-principles-global-climate-change-obligations>.

³⁹ Sempre con riguardo alle modalità attuative concernenti l'accertamento della condotta dannosa compiuta dall'impresa, si deve evidenziare che essa è altresì agevolata nella dimensione collettiva anche da una peculiare regolamentazione dell'istituto dell'esibizione, la cui regolamentazione consente con maggiore facilità di recuperare quelle conoscenze tecniche e scientifiche che l'impresa convenuta, generalmente, cela in funzione difensiva. Bisogna anche ricordare che la disciplina concernente la consulenza tecnica risulta particolarmente favorevole per la parte ricorrente: infatti, l'anticipazione delle spese e l'acconto sul compenso del consulente tecnico sono generalmente poste a carico della parte resistente.

giudizio patrimoniale subito, propone, oltre che il superamento della distinzione tra danno materiale e danno non patrimoniale, anche di far assurgere la valutazione equitativa a criterio avente portata generale nelle azioni di classe⁴⁰.

È evidente che una simile lettura renderebbe ancora più agevole l'attuazione della disciplina processuale delle azioni di classe, specialmente in questa materia.

A prescindere da tale esegesi, si reputa comunque condivisibile l'opinione di chi ha già in precedenza evidenziato che, per non rendere vacua la disciplina delle azioni di classe e, dunque, limitare in modo eccessivo il bacino applicativo della legittimazione ad agire, è opportuno procedere all'omogeneizzazione degli aspetti disomogenei. Infatti, i profili disomogenei rispetto all'intera classe sono solitamente seriali rispetto ad una sua parte⁴¹.

Da qui, nonostante la normativa italiana non lo consenta espressamente, sarebbe fondamentale riconoscere al giudice, nell'ambito della disciplina processuale dell'azione di classe, dei poteri manageriali, che gli consentano di individuare e creare delle sottoclassi, come, peraltro, suggeriscono anche le *European Rules of Civil Procedure* (Rule 218).

Altro problema, invece, è l'individuazione della quota di responsabilità della singola impresa.

Oltre al ricorso ai risultanti provenienti dalla scienza climatica, secondo alcuni interpreti essa potrebbe essere calcolata avvalendosi del modello della responsabilità proporzionale per quote di mercato (c.d. *market share liability*), in base al quale l'obbligo risarcitorio viene ripartito tra le imprese in ragione della loro posizione nell'economia globale⁴². L'applicazione di questa regola, però, deve tenere conto della naturale interferenza degli Stati che concorrono a causare il cambiamento climatico⁴³. Si è di fronte, come appare evidente, a

⁴⁰ B. SASSANI, *Responsabilità civile e rimedi processuali collettivi*, in *Enc. dir.*, I Tematici VII, Roma, 2024, p. 1015 ss.

⁴¹ A. GIUSSANI, *Diritti omogenei e omogeneizzati nell'azione di classe*, *Riv. dir. proc.*, 2020, 364 ss.

⁴² M. ZARRO, *op. cit.*, 214; L. SERAFINELLI, *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*, *cit.*, 220 ss. e in part. 264.

⁴³ Tuttavia, non pare accogliere questa ricostruzione il celebre caso Shell. I giudici di secondo grado (Court of Appeal The Hague, 12 novembre 2024, disponibile in https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20210526_8918_judgment-2.pdf) hanno ritenuto, ribaltando in parte la decisione di

due serie causali normativamente indipendenti, ma connesse sul piano materiale⁴⁴.

5. *L'azione inibitoria collettiva*

I problemi appena evidenziati con riguardo al bacino applicativo della tutela risarcitoria collettiva non si rinvergono, invece, con riguardo all'azione inibitoria collettiva, la quale è in grado di proteggere contemporaneamente sia il pregiudizio che le violazioni perpetuate al clima producono sul piano individuale (in termini di danno alla persona, alla salute, alla proprietà, ecc.) sia il diritto della collettività al clima salubre⁴⁵.

Inoltre, mentre l'azione collettiva risarcitoria è finalizzata a riparare il danno ingiusto, quella inibitoria ha una funzione tendenzialmente preventiva⁴⁶.

Ne consegue che la natura dell'inibitoria quale strumento preventivo, capace di anticipare il danno e dunque, logicamente antecedente al risarcimento, limita notevolmente il problema dell'accertamento del nesso causale tra condotta ed evento, ponendo, invece, l'attenzione sul pericolo del danno⁴⁷.

primo grado, che, seppure gravi su Shell – come in verità su tutti – un obbligo di contribuire a ridurre le emissioni di CO₂, non può essere determinato dalla Corte quale sia l'obbligo specifico di riduzione in capo ad essa. In altri termini, la Corte non ha ritenuto possibile condannare Shell a una riduzione precisa delle sue emissioni, poiché l'obiettivo della riduzione del 45% delle emissioni entro il 2030 è applicabile a tutti i settori e a tutti i paesi del mondo. Si tratta di una percentuale media che si riferisce a tutti i gas serra, non solo alla CO₂, e fa riferimento ad un obiettivo globale, non essendoci alcun accordo su come esso debba essere suddiviso tra le imprese. Per un commento a questo caso giudiziario, si rinvia a L. SALTALAMACCHIA, *Il caso Milieudefensie vs. Shell: quali obblighi climatici hanno le imprese?*, in *www.questionegiustizia.it*, 22 gennaio 2025.

⁴⁴ L. SERAFINELLI, *Dal caos all'ordine (e viceversa): l'impatto del trittico della Corte EDU sul contenzioso climatico europeo di diritto privato*, cit., 744.

⁴⁵ Sul punto, D. AMADEI, *L'azione inibitoria collettiva*, in *Class action*, a cura di B. Sassani, 2ª ed. Pisa, 2024, 320 ss.

⁴⁶ R. TISCINI, *op. cit.*, par. 8; R. FORNASARI, *La struttura della tutela inibitoria ed i suoi possibili utilizzi nel contrasto al cambiamento climatico*, in *Resp. civ. e prev.*, 2021, 2061 ss.

⁴⁷ Come argomenta anche R. TISCINI, *op. cit.*, parr. 8 e 9. Ritengono, invece, l'il-

Alla luce delle note pronunce giurisprudenziali, anche in questa sede richiamate, è evidente che si possa concludere, in adesione a quanto già sostenuto da attenta dottrina⁴⁸, che l'intervento inibitorio, volto a impedire alle imprese la diffusione del gas serra, possa trovare una giustificazione *in re ipsa*, a prescindere dalla presenza del dolo o della colpa di colui che sta per commettere l'illecito.

Ancora una volta, però, in siffatto caso diviene fondamentale quel ricordato bilanciamento di valori costituzionali, presupposto necessario per la corretta applicazione del menzionato strumento⁴⁹.

6. *Il profilo temporale di applicazione della disciplina collettiva codicistica*

Tirando le fila della breve panoramica offerta, risulta che la complessità normativa che connota la disciplina delle azioni di classe incida sulla realizzazione di quei valori (*in primis* quello dell'accesso alla giustizia) di cui dovrebbe essere portatrice la tutela collettiva.

Stesso discorso, invece, non mi pare che possa essere esteso al rimedio inibitorio, che, ad oggi, formalmente risulta essere un utile strumento per combattere i pericoli connessi al cambiamento climatico.

Si ritiene, dunque, come già osservato in altra sede⁵⁰, che le possibilità applicative della tutela di classe nel contenzioso in esame, ma in verità in tutti quelle lite che fuoriescono da una mera lesione contrattuale, siano nelle mani delle operatori giuridici che devono allontanarsi dal valutare il processo di massa con le lenti sostanziali del rapporto a due.

Questa consapevolezza – e così si giunge all'ultimo profilo analizzato in questo contributo – deve guidare anche la corretta lettura della

lecito elemento essenziale anche nella tutela inibitoria: A. FRIGNANI, voce *Inibitoria*, in *Enc. Dir.*, XXIX, Roma, 1971, 560; G. BASILICO, *L'inibitoria collettiva secondo la legge 12 aprile 2019, n. 31*, in *Il giusto proc. civ.*, 2020, 123 ss., spec. 126).

⁴⁸ R. TISCINI, *op. cit.*, par. 8.

⁴⁹ Sul punto si rimandano alle osservazioni di A. MOTTO, *Note per uno studio sull'azione di condanna nella giurisdizione civile*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 911 ss. spec. 932. Sul punto, però, Trib. Milano, 26 febbraio 2026, cit., che sul profilo dell'inibitorio collettivo si è focalizzata in modo diverso sul profilo dell'onere della prova.

⁵⁰ *Si vis*, E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica: le azioni di classe*, cit., 1129 ss.

previsione di cui all'art. 7 della l. n. 31 del 2019, la quale prescrive l'applicabilità della disciplina dell'azione collettive solo con riguardo alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore.

La giurisprudenza, in verità, non tenendo conto della peculiarità proprie delle azioni di classe, ha utilizzato questa norma per dichiararne l'inammissibilità, seppure in ambiti diversi da quelli oggetto del presente esame.

Ad esempio, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile un'azione collettiva promossa a tutela dei cittadini liguri per la carente manutenzione delle autostrade, che da anni determinava gravi disagi e pregiudizi alle attività lavorative, soprattutto nel settore turistico⁵¹. Infatti, in seguito al tragico crollo del ponte Morandi nel 2018, si sono succeduti molteplici ed infiniti interventi manutentivi su viadotti e gallerie.

Nel caso di specie, il Tribunale osservava che molte delle condotte lesive dei diritti dei cittadini liguri si erano realizzate prima dell'entrata in vigore della legge sulle azioni di classe; al contempo, però, il giudicante sosteneva che «il cumolo di condotte anteriori e successive si porrebbe in evidente contrasto con il divieto legislativo di applicare la nuova disciplina a condotte precedenti alla data indicata».

Si tratta, tuttavia, di una lettura che limita senza ragione il ricorso a tale strumento.

Infatti, come sostenuto⁵², il termine «condotte» non dovrebbe essere inteso in senso atomistico, ovvero con specifico e puntuale riferimento ai singoli soggetti che potranno far valere i loro diritti nella fase di liquidazione, bensì in quella accezione onnicomprensiva che corrisponde alla natura collettiva dell'illecito.

Alla luce di tali considerazioni, laddove sia possibile individuare una classe di diritti individuali omogenei, caratterizzati dal loro fondamento su più illeciti, permanenti o istantanei che siano, reiterati nel tempo da parte della convenuta, di cui solo alcuni riferibili temporaneamente ad un momento successivo all'entrata in vigore della norma, dovrebbe comunque ritenersi applicabile la disciplina con-

⁵¹ Trib. Roma, ord., 14 ottobre 2022, in *Onelegale*.

⁵² R. DONZELLI, *L'ambito di applicazione e la legittimazione ad agire*, in *Class action*, cit., 2ª ed., 32 ss.

tenuta nel codice di rito a tutti i diritti individuali omogenei, stante l'unitarietà della condotta plurioffensiva.